



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione dirigenziale

N. 13/DG del 28/09/2012 pagina 1 di 5

Prot. n. 171676/03-D0-10-02

Arezzo lì 22/10/2012

Servizio: il Direttore Generale

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
DI MEDICO COMPETENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - IMPEGNO DI  
SPESA PER PROROGA CONTRATTO**

Riscontro di Bilancio: OBBLIGATORIO

Allegati: SI

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: D.G. - F.E. - A.P. - AG (Albo Professionisti) - AL - Pubblicazione  
Sito Web Incarichi

Atto soggetto a pubblicazione: SI

Comunicazione obbligatoria C.I.: NO

Invio Corte dei Conti: NO

Assessore competente: Presidente Vasai Roberto



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione dirigenziale

N. 13/DG del 28/09/2012 pagina 2 di 5

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 35/DG del 30/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, con la quale a seguito dell'espletamento di apposita selezione pubblica, si affidava al Dott. Riccio Marco l'incarico di Medico Competente della Provincia di Arezzo, per una durata di anni 2 e con possibilità di proroga per uguale periodo, approvando il relativo contratto ed assumendo i relativi impegni di spesa

VISTO pertanto il contratto Rep. n. 1469 del 01/10/2010;

DATO ATTO che il suddetto incarico è prossimo alla scadenza;

PRESO ATTO che la figura del Medico Competente è espressamente prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alle disposizioni sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la cui nomina è di competenza del Datore di Lavoro, identificato nel caso della Provincia con il Direttore Generale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 449 e 450, della L. n. 296/2006, come modificati dall'art. 7 del DL 52/2012, nel testo risultante dalla L. 94/2012 di conversione, secondo il quale:

- comma 449 - (...) *tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma (...), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (...)***;

- comma 450 - *Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. **Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;***

PRESO ATTO che alla data odierna nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti servizi relativi alla Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori (come da stampa dal sito web [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) agli atti dell'ufficio), mentre è attiva la convenzione Consip "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.";

DATO ATTO che il confronto dei prezzi ivi praticati per le visite mediche, comprensive degli esami strumentali ergovision per gli addetti al VDT e spirometria + audiometria per gli addetti operativi, con i prezzi unitari medi derivanti dall'attività svolta dal Dott. Riccio è favorevole a questi ultimi, che risultano più economici anche senza considerare le ulteriori spese previste



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione dirigenziale

N. 13/DG del 28/09/2012 pagina 3 di 5

nella convenzione Consip per la gestione del piano di sorveglianza sanitaria, come da stampa dal sito web [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che l'incarico affidato al Dott. Riccio si è svolto positivamente e secondo i termini contrattuali, senza registrare inosservanze e/o inadempienze da parte del professionista;

DATO ATTO che che all'interno dell'Ente non esistono strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le prestazioni richieste;

DATO ATTO dell'informazione data alla Giunta Provinciale nella seduta del 24/09/2012;

VALUTATO pertanto opportuno prorogare il suddetto incarico per ulteriori due anni, così come previsto dall'art. 4 del contratto in scadenza, dando atto che in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione di servizi, derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 214/2011 e n. 135/2012, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, come previsto tra l'altro in via generale dal contratto;

VISTA la comunicazione in data 27/09/2012 con la quale il Dott. Riccio Marco accetta la suddetta proroga rinunciando nel contempo all'adeguamento del compenso sulla base del tasso medio di inflazione rilevato dall'ISTAT, previsto dall'art. 4 del contratto in scadenza;

VALUTATO che la spesa per 24 mesi, ritenuta congrua ed adeguata rispetto alle prestazioni garantite, è pari ad € 40.854,48.= onnicomprensive, di cui € 36.000,00.= per l'attività di medico competente (esente IVA come sopra specificato), € 4.000,00.=, oltre € 840,00.= per IVA 21%, per l'attività di consulente dello Sportello Antimobbing ed € 14,48 per marche da bollo da apporre, a carico della Provincia, sulle fatture emesse dal professionista;

DATO ATTO che la spesa complessiva di 40.854,48.= di cui sopra, ragguagliata ad anno, trova copertura finanziaria come segue:

- ANNO 2012 (3 mesi) :  
€ 5.106,81= sul Cap. 1016 PEG 2012 "Prestazioni servizi professionali";
  - ANNO 2013 (12 mesi):  
€ 20.427,24= mediante iscrizione a carico del Cap. 1016 PEG 2013 "Prestazioni servizi professionali";
  - ANNO 2014 (9 mesi):  
€ 15.320,43.= mediante iscrizione a carico del Cap. 1016 PEG 2014 "Prestazioni servizi professionali";
- dotati di adeguata disponibilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre apposito contratto di incarico professionale di lavoro autonomo, il cui schema è allegato al presente atto come parte integrante e



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

# Determinazione dirigenziale

N. 13/DG del 28/09/2012 pagina 4 di 5

sostanziale, con il suddetto professionista, al fine di regolare i reciproci impegni, quali il dettaglio delle attività da svolgere e le modalità di pagamento;

VISTO l'art. 107, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza);

VISTA la Deliberazione Consiglio Provinciale n. 47 del 31/05/2012 relativa a "Approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e Piano Triennale 2012/2014", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione Giunta Provinciale n. 292 del 18/06/2012 "Approvazione piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi 2012 e PEG triennale 2012-2014", esecutiva ai sensi di legge;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21 maggio 1997;

## IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **DI PROROGARE** per due anni al Dott. Riccio Marco, per le motivazioni riportate in narrativa, l'incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente della Provincia di Arezzo, dando atto che in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione di servizi, derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 214/2011 e n. 135/2012, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, come previsto tra l'altro in via generale dal contratto;
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, con il professionista Dott. Riccio Marco per quanto al punto 1);
3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 40.854,48.= di cui sopra, ragguagliata ad anno, come segue:
  - ANNO 2012 (3 mesi) :  
€ 5.106,81= sul Cap. 1016 PEG 2012 "Prestazioni servizi professionali" - Imp. n. 1955/12;
  - ANNO 2013 (12 mesi):  
€ 20.427,24= mediante iscrizione a carico del Cap. 1016 PEG 2013 "Prestazioni servizi professionali" - Imp. n. 19/13;
  - ANNO 2014 (9 mesi):



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione dirigenziale

N. 13/DG del 28/09/2012 pagina 5 di 5

€ 15.320,43.= mediante iscrizione a carico del Cap. 1016 PEG 2014 "Prestazioni servizi professionali" - Imp. n. 3/14;

4. **DI IMPUTARE** la somma di € 613,70.= salvo conguaglio, per spese contrattuali dello stipulando contratto a carico del PEG 2010 "Depositi per spese contrattuali e d'asta" - cap. 4600 - Imp. n. 355/12, dando atto che la somma stessa, al momento del rogito, verrà versata dal Dott. Riccio Marco, cui fa carico, nelle Casse Provinciali, da introitarsi al cap. 1900 - acc. n. 69/12;
5. **DI DARE ATTO** che che alle liquidazioni delle somme di cui sopra si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di contabilità;
6. **DI DARE ATTO** altresì del rispetto dell'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/08, convertito con modifiche nella Legge n. 133/08;
7. **DI DARE ATTO** che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto è escluso dal campo di applicazione CIG (Codice Identificativo di Gara) art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in quanto trattasi di incarico conferito ai sensi D.Lgs. n. 165/01 art. 7 c. 6 (v. Circolare in merito alle modalità attuative Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - approvata con deliberazione Giunta Provinciale n. 246/11 - p. 4.2 esclusioni);
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Affari Generali e di pubblicarlo nel sito web di questo Ente, come stabilito dall'art.13 del Regolamento adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 613 del 13/10/2008 ed ai sensi dell'art.3, comma 54 della Legge n. 244/07 "Legge Finanziaria 2008";
10. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Massimo Nibi.

**DATA L'URGENZA LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

**Dr. Massimo NIBI  
DIRETTORE GENERALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROVINCIA DI AREZZO**

**Contratto di proroga dell'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente della Provincia di Arezzo.**

**REPERTORIO n.**

L'anno **2012** (duemiladodici) il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Arezzo, in una sala degli uffici della Provincia posti in piazza della Libertà n. 3, dinanzi a me, Gabriele Chianucci, Segretario Generale della Provincia di Arezzo, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l'intervento dei testimoni per avervi le Parti, con la mia adesione, rinunciato, sono comparsi i Signori:

- **Massimo Nibi**, nato ad Arezzo il 02.01.1955, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 – Direttore Generale - legittimato alla stipulazione del presente atto in esecuzione dell'art. 16 del regolamento dei Contratti, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.178 del 14.10.1991, esecutiva ai sensi di legge, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 13/DG del 28/09/2012, dichiarata immediatamente eseguibile - C.F.: 80000610511

**E**

- **Marco Riccio**, nato/a a Benevento (BN) il 28/12/1974 e residente in Termoli (CB) - Via Maestrale 23/C, di seguito denominato "Professionista" - C.F. : RCC MRC 74T28 A783V - P.IVA: 01521990703.

**PREMESSO**

**che** con Determinazione Dirigenziale n. 35/DG del 30/08/2010, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, fu disposto di affidare al Dott.

**Marco Riccio** l'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente della Provincia di Arezzo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 13/DG del 28/09/2012, per le motivazioni ivi riportate, è stato disposto di prorogare di due anni il suddetto incarico, per il periodo 01/10/2012 - 30/09/2014;

quanto sopra premesso e dichiarato parte integrante del presente contratto, i Signori comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io, Segretario Generale, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – Il Dr. **Massimo Nibi**, nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Arezzo, che egli legittimamente rappresenta, concede all'altro contraente Dott. **Marco Riccio**, che accetta, il presente incarico, che ha per scopo quello di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di medico competente della Provincia di Arezzo, collaborando con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettuando la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (in seguito chiamato brevemente Decreto).

**ART. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico** - Al medico competente spettano i seguenti obblighi, così come riportato dall' art. 25 del Decreto:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Inoltre, a specificazione ed integrazione di quanto sopra, l'incaricato effettuerà direttamente o sotto la sua supervisione, senza oneri a carico della Provincia:

- audiometrie – spirometrie – elettrocardiogrammi – visiotest;
- prelievi ed esami ematici, urinari, vaccinazioni;
- accertamenti di primo livello per la verifica dell'assenza di alcol e tossicodipendenze.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/ 2008 e

predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del medesimo Decreto.

Le spese per le visite mediche specialistiche, gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente, se non effettuate personalmente dal professionista previo nulla-osta della Provincia, su sua prescrizione e previa autorizzazione e impegno di spesa da parte del datore di lavoro o suo delegato saranno a totale carico dell'Amministrazione, la quale si riserva di individuare i medici specialistici o la struttura sanitaria competente, anche ricorrendo, eventualmente, ai laboratori e alle strutture sanitarie indicate dal Professionista.

L'incarico comprende altresì la consulenza per l'utenza dello sportello per il benessere lavorativo, al fine di definire situazioni di disagio lavorativo; nel caso in cui si ravvisi che trattasi di situazioni ascrivibili al mobbing, dovrà essere rilasciata, unitamente al Collegio di consulenza, una relazione conclusiva.

**ART. 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico** - Il medico competente svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con il datore di lavoro o suo delegato, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alle funzioni di competenza; l'attrezzatura sanitaria necessaria deve essere messa a disposizione dal medico competente.

**ART. 4 – Durata** - L'incarico avrà durata di anni due. Le parti danno atto che il servizio oggetto del presente contratto ha avuto inizio il 01/10/2012.

**ART. 5 – Corrispettivo e pagamenti** - Il corrispettivo complessivo e onnicomprensivo dell'incarico biennale è pari a **€ 40.014,48=** (diconsi euro qua-

rantamilaquattordici/48) di cui:

- **€ 36.000,00=** (€ 18.000,00= annuali), esenti IVA ai sensi dell'art.10, comma 18, del DPR 633/72, per l'attività di Medico Competente
- **€ 4.000,00= + IVA 21%** (€ 2.000,00= + IVA 21% annuali) per la consulenza sportello per il benessere lavorativo;
- **€ 14,48=** per marche da bollo da apporre, a carico della Provincia, sulle fatture emesse dal professionista;

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico sarà effettuato con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura di importo pari al 25% del compenso annuale e di indicazione esaustiva delle prestazioni effettuate.

Il compenso è corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica da parte del responsabile del servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri che attesti l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento.

**ART. 6 - Esecuzione delle prestazioni** - Le attività quali visite mediche, visite ai luoghi di lavoro, partecipazione a riunioni saranno predisposte e calendarizzate dal medico, in accordo con il servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri, attraverso un programma operativo mensile; eventuali ulteriori attività dello stesso genere possono essere richieste dalla Provincia, in deroga a tale programma operativo, nel caso queste risultino urgenti e non programmabili successivamente.

L'inosservanza dei termini previsti nel piano operativo mensile, ove non sia dipesa da circostanze di forza maggiore o comunque sia dipesa da cause imputabili alla volontà del medico competente, costituirà motivo di applicazione di penali, calcolate per ogni giorno di ritardo dalla data programmata,

con tutte le conseguenze ad esse annesse, secondo quanto dettagliato dal successivo art. 8).

I giudizi di idoneità dovranno essere consegnati dal medico competente alla Provincia, nel rispetto della legge sulla privacy, entro 10 giorni dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

**ART. 7 - Compiti della Provincia** - La Provincia deve:

- 1) convocare il personale da sottoporre alle visite mediche nei giorni e nelle ore all'uopo stabiliti in accordo con il medico;
- 2) predisporre gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, previa programmazione della stessa da parte del medico attraverso i protocolli sanitari;
- 3) comunicare al medico eventuali mutazioni del contenuto dell'attività lavorativa del personale interessato;
- 4) informare tempestivamente il medico di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti e macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro;
- 5) informare tempestivamente il medico circa il personale assunto o dimesso, nonché in caso di assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi.

**ART. 8 – Penali e causa risolutiva espressa** - In caso di inadempimento di una o più prestazioni dovute dal medico competente, la Provincia provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, in presenza comunque di un inadempimento perdurante,

sarà facoltà della Provincia applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per la prestazione o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall'Amministrazione, nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento per i primi 10 giorni ed € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento successivo al decimo giorno.

Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, a fronte di una situazione di ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In caso di applicazioni di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo, la Provincia darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

**ART. 9 – Proprietà della documentazione** - Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato all'affidatario ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà della Provincia.

**ART. 10 – Responsabilità del trattamento dei dati** - La Provincia di Arezzo nominerà il Medico Competente responsabile del trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003. La diffusione o la comunicazione dei dati di cui è a conoscenza, al di fuori degli obblighi di legge o degli impegni assunti con la Provincia di Arezzo, in carenza di apposita autorizzazione della stessa, comporterà ogni responsabilità in sede penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia.

**ART. 11 – Risoluzione** - E' vietato cedere o subaffidare, anche temporaneamente, in tutto o in parte l'incarico in oggetto, pena la risoluzione del contratto.

Determina la decadenza del contratto il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività quali la sospensione o la radiazione dall'Albo professionale o dell'abilitazione all'esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Provincia si riserva comunque la facoltà di recedere dal presente atto in qualunque momento, senza preavviso, in particolare in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione di servizi, derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 214/2011 e n. 135/2012, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Professionista il compenso dovuto per i servizi resi, ma senza che lo stesso Professionista possa opporre eccezioni di qualunque tipo, né esercitare alcuna pretesa ulteriore.

**ART. 12 – Controlli e rilievi** - La vigilanza sull'espletamento dell'incarico viene esercitata dalla Provincia attraverso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l'intera durata del rapporto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il predetto responsabile potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente disciplinare.

A tal fine il Medico Competente è tenuto a fornire al predetto responsabile tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti ed i relativi riscontri.

**ART. 13 – Controversie** - Per le eventuali controversie che dovessero in-

sorgere in relazione al presente rapporto viene esclusa la competenza arbitrale e si conviene che tutte le vertenze, di qualsiasi natura, saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Arezzo.

**ART. 14 – Privacy** - La Provincia di Arezzo e l'aggiudicatario si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003, limitatamente alle esigenze connesse al presente contratto.

**ART. 15** - Alla cessazione del rapporto oggetto del presente contratto, al Professionista non competerà alcun diritto e/o indennità.

**ART. 16** – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di rogito, sono a carico del Professionista.

Dell'atto medesimo, di cui ho diretto personalmente la compilazione integrale, è stata data da me lettura ai Signori comparenti.

Le Parti, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso in tutto conforme alla loro espressa volontà e quindi lo hanno firmato in margine dei fogli e sottoscritto insieme a me, Segretario rogante.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, secondo le vigenti disposizioni in numero di \_\_\_\_\_ fogli sciolti, debitamente bollati, occupando con la scrittura le prime \_\_\_\_\_ facciate e parte della \_\_\_\_\_ sin qui.

- **Massimo Nibi** \_\_\_\_\_
- **Marco Riccio** \_\_\_\_\_
- **IL SEGRETARIO GENERALE** \_\_\_\_\_

Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate Arezzo prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.